

Accordo multilaterale M343

in conformità con l'1.5.1 ADR
concernente materie pericolose per l'ambiente del numero ONU 3082 e il requisito di
collaudo dell'imballaggio

- (1) Il presente accordo si applica esclusivamente ad adesivi, pitture e materie simili alle pitture, inchiostri da stampa e materie simili e resine in soluzione designati con la rubrica ONU 3082 «materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.» in virtù del 2.2.9.1.10.5¹, assegnati al gruppo di imballaggio III secondo il 2.2.9.1.10.6, che contengono una percentuale pari o superiore allo 0,025 delle seguenti materie, pure o in miscela:
 - 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT),
 - ottilinone (OIT) e
 - zinco piritione (ZnPT).
- (2) Ferme restando le disposizioni dell'ADR, le materie di cui al punto (1) possono essere trasportate in imballaggi in acciaio, alluminio, altro metallo o plastica che non soddisfano i requisiti del 4.1.1.3, in quantità non superiore a 30 litri per imballaggio, alle seguenti condizioni:
 - a) in carichi palettizzati, in box-palette o in altri dispositivi di carico unitari, per esempio imballaggi individuali sistemati o impilati su una paletta e fissati mediante cinghie, coperture retraibili o stirabili o mediante altro metodo appropriato; oppure
 - b) come imballaggi interni di imballaggi combinati di massa netta non superiore a 40 kg.
- (3) Valgono tutte le altre disposizioni rilevanti dell'ADR.
- (4) Il presente accordo, valido fino al 30 giugno 2023, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

Berna, 8.02.2022

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore

¹ Regolamento delegato (EU) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CC) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (15° ATP CLP), applicabile a decorrere dal 1° marzo 2022.